

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

POR CALABRIA FESR 2007/2013

Asse VII – Sistemi Produttivi

Obiettivo Specifico 7.1 Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese

Obiettivo Operativo 7.1.3 Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese

Linea di Intervento 7.1.3.2 Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa

EQUITY INVESTMENT

FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA

Sezione Fondo "Imprese Innovative"

REGOLAMENTO PUBBLICO

Sommario

Art. 1 – Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Riferimenti normativi.....	6
Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
Art. 5 – Settori di attività ammissibili	10
Art. 6 – Dotazione finanziaria.....	11
Art. 7 – Forma, misura e caratteristica dell’Intervento finanziario	11
Art. 8 – Investimenti ammissibili.....	13
Art. 9 – Spese ammissibili.....	13
Art. 10 – Soggetto gestore.....	15
Art. 11 – Presentazione delle domande.....	15
Art. 12 – Domanda di finanziamento.....	16
Art. 13 – Verifica di ammissibilità, Valutazione di merito e Concertazione	18
Art. 14 – Modalità di erogazione, obblighi informativi, rimborso.....	20
Art. 15 – Obblighi dei Soggetti Beneficiari.....	20
Art. 16 – Obbligo di riacquisto della partecipazione	21
Art. 17 – Ispezioni e Controlli.....	21
Art. 18 – Informazione e pubblicità	21
Art. 19 – Disposizioni finali	22

Art. 1 – Oggetto e Finalità

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 53 del 11.02.2013, ha istituito, con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, il “Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria” attraverso la rimodulazione del Fondo di Controgaranzia, di cui alla DGR n. 863 del 16.12.2009, e l’incorporazione del Fondo Mezzanine Financing avente una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 76.671.278,60 di cui € 2.820.000,00 destinati al Fondo *Imprese Innovative* oggetto del presente Regolamento pubblico (di seguito anche definito come “Regolamento”).

L’intervento concerne l’attuazione della Linea 7.1.3.2 “Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete dei Fondi Garanzia” e della Linea 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa” entrambe dell’Asse VII “Sistemi Produttivi” del POR Calabria FESR 2007/2013. Le Linee di intervento sostengono, anche, i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione di prodotti finanziari delle imprese.

In tale ambito, l’Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese; in particolar modo, intende agevolare l’investimento di imprese innovative, aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale, mediante la diretta partecipazione al capitale di rischio delle stesse, l’Equity Investment, finalizzato, quindi, alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria.

L’Equity Investment quale strumento finanziario d’impresa nella forma di partecipazione al capitale di rischio, rappresenta lo strumento principale, congeniale e coerente al fabbisogno finanziario delle piccole e medie imprese innovative, cioè che hanno concluso, con successo, un percorso di innovazione (come meglio indicato nel prosieguo del presente Regolamento).

L’Equity Investment, oltre a rappresentare lo strumento finanziario innovativo per eccellenza, in quanto strutturato al fine di sostenere quei processi di sviluppo e industrializzazione di innovazioni tecnicamente e legalmente sostenibili da parte di imprese esistenti, rappresenta uno strumento finanziario utile anche per incrementare il livello di leva finanziaria richiesta al sistema bancario.

L’Equity Investment è rivolto in particolar modo ad imprese caratterizzate da un forte processo di sviluppo connesso alla industrializzazione e commercializzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo. Lo strumento presenta il maggior grado di rischio tra gli interventi tipici di finanziamento all’impresa ai quali si affiancano poi il *mezzanine financing* (strumento finanziario ibrido che, in linea teorica, si colloca in una posizione intermedia, in termini di rischio e conseguentemente di costo, fra il capitale di debito ed il capitale di rischio) ed il finanziamento ordinario a breve e medio/lungo termine (cosiddetto *senior debt*).

Nell’eventualità di liquidazione, fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, la regola generale prevede infatti che il titolare di Equity Investment, quindi il socio, risulta avere una posizione eventuale e residuale rispetto al totale soddisfacimento dei creditori *senior* e *junior* (es. creditore *mezzanine*).

Per il sistema economico e finanziario italiano, ed ancor di più per quello calabrese, caratterizzati da una bassa capitalizzazione, scarsa propensione all’ingresso nella compagine sociale di nuovi soci di capitali, eccessivo ricorso all’autofinanziamento o ancor di più all’indebitamento bancario a breve, l’Equity Investment, con la sua peculiarità tecnica, può costituire un’opportunità, un’alternativa finanziaria a quelle già esistenti, inserendosi nel quadro complessivo della strumentazione più tradizionale a supporto della crescita e dell’espansione dell’impresa innovativa.

Si evidenzia poi che lo strumento di *Equity Investment*, finanziando *de facto* le imprese innovative, rappresenta la naturale conseguenza degli sforzi dell’Amministrazione Regionale finalizzati alla diffusione di logiche di crescita e sviluppo di impresa mediante lo stimolo della ricerca, dell’innovazione di prodotto/servizio e processo e dell’affermazione di queste sul mercato. Si coglie quindi la naturale contiguità tra gli strumenti del POR Calabria FESR 2007-2013 ed in particolare con il

PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - «CalabriaInnova» (partnership tra Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale, e AREA Science Park, parco scientifico e tecnologico di Trieste) che ha avuto avvio con la deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 20.05.2011. In particolare, si evidenzia che le Linee di Intervento che costituiscono CalabriaInnova - L.I. 1.1.2.1 «Azioni per la realizzazione della Rete Regionale per l'Innovazione», L.I. 1.1.3.1 «Servizi per l'adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese», L.I. 1.1.3.2 «Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali e Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento» e la L.I. 1.1.4.1 «Creazione di iniziative imprenditoriali di spin-off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca» - presentano svariati elementi di continuità, supporto e intersecazione con la misura prevista dall'intervento di Equity Investment sia a livello strategico (ideale continuità tra gli investimenti di puro *start up* finanziati alle microimprese neo costituite mediante la L.I. 1.1.4.1 e quelli di industrializzazione e sviluppo commerciale finanziati alle imprese innovative con l'*Equity Investment*) che operativo (ad esempio i servizi prestati da CalabriaInnova in fase istruttoria delle domande di partecipazione all' *Equity Investment*).

Per l'implementazione del Progetto Integrato l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico e scientifico della partnership tra Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale, e AREA Science Park, parco scientifico e tecnologico di Trieste.

In conclusione, le imprese innovative che abbiano concluso positivamente percorsi di innovazione e titolari di una privativa industriale con buone ed importanti prospettive di crescita, possono, in virtù di tale strumento finanziario, realizzare investimenti volti all'industrializzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e/o servizi superando così l'evidente restrizione creditizia che mai come in questi anni sta frenando la crescita anche degli investimenti.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni che seguono formano parte integrante del presente Regolamento:

- “Accordo di Investimento”** E' il documento che disciplina l'ingresso nel capitale sociale da parte del Soggetto Gestore, le garanzie, il prezzo (e la sua allocazione tra capitale sociale e l'eventuale riserva sovrapprezzo), le tempistiche di versamento della Nuova Finanza, il Piano degli Investimenti Concordato ed altro
- “Aumento di capitale da Equity Investment”** Rappresenta la somma degli importi sottoscritti e versati dal Soggetto Gestore nel Soggetto Beneficiario a titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo
- “Centrale Rischi Banca d'Italia”** E' il documento che riepiloga l'insieme di tutte le esposizioni, garanzia rilasciate e ricevute, che il Soggetto Beneficiario ha con l'intero sistema bancario italiano.
- “Equity Investment”** E' lo strumento di ingegneria finanziaria strutturato dalla Regione Calabria al fine di finanziare il potenziamento e l'industrializzazione di imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico attraverso il sostegno di investimenti mediante la diretta patrimonializzazione dell'impresa beneficiaria
- “Fondo Imprese Innovative”** Il Fondo Imprese Innovative rappresenta la parte del più complessivo Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria istituito, con risorse POR Calabria FESR 2007/2013, dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 53 del 11.02.2013 e finalizzato, secondo quanto previsto dalla Linea di Intervento 7.1.3.2, a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione di

prodotti finanziari delle imprese.

“Newco”	Sono le Nuove Imprese Innovative nate da Spin-off aziendale o accademico secondo quanto previsto nell’art. 4 lettera f) iii) ai punti 1 e 2
“Nuova Finanza”	Rappresenta le risorse erogate dal Soggetto Gestore a favore dei Soggetti Beneficiari a titolo di versamento e liberazione dell’aumento del capitale sociale e del relativo sovrapprezzo
“Partecipazione Sottoscritta”	Rappresenta la percentuale di capitale sociale (quote o azioni) del Soggetto Beneficiario sottoscritte, in aumento di capitale, dal Soggetto Gestore
“Patto Parasociale”	E’ il documento che disciplina la <i>governance</i> del Soggetto Beneficiario nel Periodo di Investimento, le forme e modalità di monitoraggio e le tutele a favore del Soggetto Gestore, le forme e modalità di uscita del Soggetto Gestore ed altro (esempio diritti di covendita)
“Periodo di Investimento”	Rappresenta il periodo temporale in cui il Soggetto Gestore sarà socio del Soggetto Beneficiario che ha inizio con la data di sottoscrizione del l’Aumento di Capitale e fine con l’exit del Soggetto Beneficiario. La durata massima è pari a 5 anni.
“Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative”	Sono le società per come definite dall’art. 4 del Decreto Legge del 24/01/2015 convertito con Legge n. 33 del 24/03/2015, oppure le società che pur non rientrando nella definizione di cui sopra hanno comunque concluso positivamente un Processo di Innovazione
“Prezzo di Cessione”	Il prezzo per la cessione della Partecipazione Sottoscritta è definito all’articolo 7) lettera g)
“Processo di Innovazione”	E lo stato in qui si deve trovare la PMI innovativa descritto nell’art. 4 lettera f) ii) ai punti 1-4
“Soci Promotori”	Soni i soci del Soggetto Beneficiario alla data di presentazione della domanda di richiesta dell’Equity Investment
“Soggetti Beneficiari”	Sono le Start-up innovative, le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, le Newco che posseggono i requisiti di ammissibilità previsti nell’art. 4 e che superano positivamente l’istruttoria di prevista all’art. 17
“Soggetto Gestore”	Fincalabra S.p.A., Sede legale in via Pugliese 30, 88100 Catanzaro, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01759730797
“Start-up innovative”	Sono le società per come definite dall’art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221
“Term Sheet”	E’ il documento sottoscritto dai Soci Promotori e dal Soggetto Gestore che sintetizza l’insieme dei contenuti contrattuali poi definiti nell’Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale

Art. 3 – Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31 luglio 2006);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*";
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 dell'1 ottobre 2004;
- Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione europea, pubblicati sulla G.U.U.E C 54/13 del 4 marzo 2006;
- Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione europea "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013";

- Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20 giugno 2008;
- Decisione della Commissione europea C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'Aiuto di Stato n. 182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI";
- Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2007 - Decisione C(2007) 6322 e successivamente modificato dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2012 - Decisione C(2012) 9693;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea, con Decisione n. C(2007) 6322 del 17 dicembre 2007, del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dall'art. 11 della Legge regionale n. 3/2007";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 24 aprile 2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto "Rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16 settembre 2008 avente per oggetto: Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007", successivamente modificata con Deliberazioni di Giunta regionale n. 24 del 28 gennaio 2010 e n. 169 del 27 febbraio 2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009 che modifica la Deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 16 dicembre 2008 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 dell'8 aprile 2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Costituzione di un Fondo di Garanzia Regionale PMI - Nuovi investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 888 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Integrazione del Fondo di garanzia regionale PMI costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 25 marzo 2010 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario dei Settori Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Società dell'Informazione, Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, Sicurezza e Legalità, Turismo Sostenibile, Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII - Sistemi produttivi";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007/2013", così come approvato e modificato nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 – Asse VII – Obiettivo Operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. D.G.R. n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 - Fondo di Controgaranzia; D.G.R. n. 539 del 6 dicembre 2011 - Fondo Mezzanino. Atto di indirizzo", recante la creazione di un Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria attraverso la rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009, e l'incorporazione del Fondo "Mezzanine Financing";
- Nota del 21 febbraio 2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Nota prot. n. 5563 del 3 luglio 2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31 marzo 2009, riguardante il finanziamento dei fondi di garanzia mediante il fondo FESR;
- Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

L' *Equity Investment*, è uno strumento di ingegneria finanziaria rivolto al sostegno finanziario, mediante la diretta patrimonializzazione, di imprese aventi particolari caratteristiche in termini di innovatività o che operano nei settori ad alta tecnologia.

L'Equity Investment previsto dal presente Regolamento pubblico è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) Imprese rientranti nella definizione PMI (microimpresa, piccole e medie imprese) di cui ai

parametri previsti dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26/06/2014;

- b) Imprese costituite nella sola forma giuridica di società per azioni o società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata.;
- c) Imprese nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- d) Imprese economicamente e finanziariamente sane e non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà secondo Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) in GUUE C249 del 31/07/2014.);
- e) Imprese la cui unità produttiva oggetto di investimento sia ubicata nella Regione Calabria. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile all'Equity Investment, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- f) Nel rispetto dei requisiti inclusi nelle lettere precedenti, le imprese che rientrino espressamente in una delle due seguenti casistiche:
 - i. Start-up innovativa per come definite dall'art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche;
 - ii. Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative per come definite dall'art. 4 del Decreto Legge del 24/01/2015 convertito con Legge n. 33 del 24/03/2015, oppure le PMI che pur non rientrando nella definizione di cui sopra hanno comunque concluso positivamente un Processo di Innovazione. Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva di un Processo di Innovazione si intende che l'impresa si trovi, obbligatoriamente, in una delle seguenti fattispecie:
 - 1. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni, o
 - 2. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni, o
 - 3. ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l'assenza delle "X" e "Y" almeno nelle prime cinque rivendicazioni o
 - 4. ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni.
 - iii. Nuove imprese innovative (di seguito "NewCo"), costituite da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, nate da spin-off accademico o spin-off aziendale (come di seguito definiti), e che hanno positivamente concluso un processo di innovazione. Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva di un processo di innovazione si intende una delle fattispecie indicate ai punti 1-4 del presente art. 3 lettera f) ii).
Sempre ai fini del presente articolo si definisce:
 - 1. Spin-off accademico quello nato secondo la normativa vigente nell'ambito accademico di provenienza, in ordine alle procedure di approvazione o accreditamento di imprese spin-off;
 - 2. Spin-off aziendale la nuova iniziativa imprenditoriale, sotto forma di società di capitali, sorta dal conferimento di un ramo d'azienda da parte di una impresa esistente, in cui l'impresa madre continua a mantenere una partecipazione tale da esercitare una influenza notevole ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si precisa che lo Spin-off aziendale dovrà possedere

requisiti di differenziazione e/o diversificazione rispetto al business storico della società conferente (cd società madre).

- g) Imprese in regola con la Centrale Rischi Banca d'Italia; ai fini del presente articolo si intende l'assenza di sconfini continuativi per un periodo di tempo superiore a 90 giorni.
- h) Nel caso di PMI Innovative con esclusione di quelle iscritte nel Registro delle PMI Innovative ai sensi del Decreto Legge del 24/01/2015 le stesse dovranno possedere tutti i seguenti parametri aziendali:
- 1) La media aritmetica dei risultati economici relativi agli ultimi due bilanci d'esercizio approvati deve essere positiva;
 - 2) Il Margine operativo netto (EBIT) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato deve essere positivo;
 - 3) L'indice, dato dal rapporto $[(\text{Patrimonio netto} + \text{Aumento di Capitale da Equity Investment}) / (\text{Debiti finanziari a m/l termine} + \text{Debiti finanziari a breve termine})]$ relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 3,00x;
- Per la determinazione di tali parametri si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla Domanda di finanziamento;
- i) Imprese non rientranti fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- j) Imprese in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- k) Imprese non dichiarate gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale;
- l) Imprese che applicano il CCNL di categoria.

Art. 5 - Settori di attività ammissibili

Possono essere ammessi all'Equity Investment previsto dal presente Regolamento pubblico, le imprese i cui programmi di investimento proposti riguardano attività economiche appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento pubblico, con le esclusioni e limitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 "de minimis" (Allegato A).

Sono comunque escluse dall'Equity Investment:

- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;
- le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Art. 6 – Dotazione finanziaria

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al "Fondo Imprese Innovative" – sezione del più complesso Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria – di cui al presente Regolamento è pari ad € 2.820.000 a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII "Sistemi produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, nel corso del periodo di operatività del Fondo Imprese Innovative, di decidere, con provvedimento amministrativo, una differente riallocazione delle risorse finanziarie stanziata tra i diversi fondi che compongono il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, nel rispetto e nei limiti delle operazioni di Equity Investment già concesse alla data di adozione del provvedimento amministrativo.

Art. 7 – Forma, misura e caratteristica dell'Intervento finanziario

A fronte di un programma di investimento da realizzarsi sul territorio regionale, l'intervento finanziario in favore dei Soggetti Beneficiari è concesso nella forma di *Equity Investment* e consiste nella partecipazione del Fondo Imprese Innovative al capitale dei Soggetti Beneficiari, mediante la sottoscrizione di nuove quote o azioni da parte del Soggetto Gestore.

Di seguito si fornisce evidenza delle caratteristiche tecniche dell'intervento finanziario in *Equity Investment*:

- a) **Importi**: ogni intervento del Fondo Imprese Innovative mediante l' *Equity Investment* sottoscritto dal Soggetto Gestore nel capitale sociale del Soggetto Beneficiario dovrà essere contenuto nell'intervallo di Euro 30.000,00 (intervento minimo) ed Euro 200.000,00 (intervento massimo), di seguito Nuova Finanza.
- b) **Forma tecnica**: il Soggetto Gestore parteciperà al capitale sociale dei Soggetti Beneficiari in misura minoritaria mediante la sottoscrizione di un numero di quote sociali (nel caso di Società a responsabilità limitata) o di azioni (nel caso di Società per azioni) tali da garantire al Soggetto Gestore una partecipazione non inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 49% (quarantanove per cento).

L'ingresso del Soggetto Gestore nel capitale sociale dei Soggetti Beneficiari avverrà, quindi, esclusivamente in corrispondenza di un aumento di capitale sociale dello stesso, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni da liberarsi in denaro liquido e per la parte eccedente attraverso il computo della riserva di sovrapprezzo.

Si precisa che il valore complessivo dell'aumento di capitale (capitale sociale sottoscritto e riserva sovrapprezzo) sarà pari al valore degli investimenti da realizzare (inclusa la quota destinata al circolante).

- c) **Misura**: ogni intervento del Fondo Imprese Innovative mediante l' *Equity Investment* sottoscritto sarà pari al 100% del valore degli investimenti (al netto dell'IVA di legge) previsti e contenuti nel Piano degli Investimenti presentato. L'intensità di aiuto, sarà pari al 100% del valore dell'*Equity Investment*, secondo il regolamento *de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013*. Il Soggetto Beneficiario potrà richiedere nel limite degli importi (di cui alla precedente lettera a) del presente articolo l'utilizzo delle risorse da *Equity Investment* per il sostenimento di spese ammissibili di cui al successivo art. 9. **Accordi**: ciascun intervento sarà regolato dai seguenti accordi essenziali, documenti sottoscritti tra il Soggetto Gestore e i Soci del Soggetto Beneficiario:
 - **Accordo di Investimento**: si tratta del documento che, in sintesi, disciplina l'ingresso nel capitale sociale da parte del Soggetto Gestore, il prezzo (e la sua allocazione tra capitale sociale e l'eventuale riserva sovrapprezzo), le tempistiche di versamento della Nuova Finanza, il *Piano degli Investimenti* ed altro.
 - **Patto Parasociale**: si tratta del documento che, in sintesi, disciplina la *governance* del Soggetto Beneficiario nel Periodo di Investimento, le forme e modalità di monitoraggio e le tutele a favore del Soggetto Gestore, le forme e modalità di uscita del Soggetto Gestore ed

altro (esempio diritti di covendita). Si precisa che il Soggetto Gestore rilascerà con la firma del Patto Parasociale la disponibilità (con rinuncia ad ogni forma di prelazione) all'ingresso di un nuovo socio istituzionale (Fondi di venture o private equity, Finanziaria di partecipazione, Banca, ecc) sotto forma di aumento di capitale del Soggetto Beneficiario.

- d) Durata: ogni intervento del Fondo Imprese Innovative mediante l' *Equity Investment* sottoscritto dal Soggetto Gestore nel capitale sociale del Soggetto Beneficiario avrà una durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di ingresso.
- e) Cessione della Partecipazione: al termine di durata dell'intervento mediante l' *Equity Investment*, stabilito nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale, comunque non superiore a 5 cinque anni, si dovrà avere esecuzione della cessione della partecipazione detenuta dal Soggetto Gestore nel Soggetto Beneficiario. Le modalità previste per la cessione della partecipazione sono:
1. acquisto (esercizio dell'opzione Call) da parte dei Soci Promotori del Soggetto Beneficiario della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra;
 2. vendita (esercizio dell'opzione Put) ai Soci Promotori (con esclusione dei soci che hanno veste giuridica di Enti Pubblici, di Ricerca, Università) della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra;
 3. vendita a terzi (trade sale) della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra ovvero dell'intero capitale sociale del Soggetto Beneficiario;
 4. collocamento del capitale sociale sui mercati regolamentati con totale cessione della Partecipazione Sottoscritta da Fincalabra.

- f) Prezzo di Cessione: il prezzo per la cessione della Partecipazione Sottoscritta sarà così definito:

(1) Nel caso in cui il valore del Patrimonio Netto del Soggetto Beneficiario al momento della cessione (definito come PN_{t+n}) sia **maggiore** del Patrimonio Netto esistente alla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte del Soggetto Gestore (definito come PN_t) il prezzo di cessione sarà pari all'importo dell'*Equity Investment* (capitale versato oltre che alla quota di sovrapprezzo pagata) al quale andrà aggiunto un importo pari alla quota di partecipazione del Soggetto Gestore applicata al differenziale tra $PN_{t+n} - PN_t$

(2) Nel caso in cui il valore del Patrimonio Netto del Soggetto Beneficiario al momento della cessione (definito come PN_{t+n}) sia **minore** del Patrimonio Netto esistente alla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte del Soggetto Gestore (definito come PN_t) il prezzo di cessione sarà pari a PN_{t+n}

Gli aiuti previsti dal presente intervento finanziario saranno concessi secondo quanto previsto per gli interventi di capitale di rischio disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 e quindi a titolo di *de minimis*.

L'intensità dell'aiuto connessa sarà pari al valore dell'intervento di capitale di rischio denominato *Equity Investment*

L'*Equity Investment* rappresenta, per sua peculiarità tecnica, un puro investimento in capitale di rischio, in virtù del quale l'*equity investor*, assume il grado di rischio tipico di tutti gli investimenti a titolo di capitale. Ne consegue che nei casi di, fallimento o altra procedura concorsuale (ai sensi degli artt. 67, 182-bis, 160 e 161 della Legge Fallimentare e dell'art. 6 e seguenti della Legge n. 3 del 27/01/2012) a carico del Soggetto Beneficiario, intervenuti nel corso del Periodo di Investimento, l'obbligo di riacquisto atteso nelle clausole di *Put & Call* tra il Soggetto Gestore e i Soci del Soggetto Beneficiario saranno disapplicate.

L' *Equity Investment*, consente infine di migliorare il profilo creditizio delle imprese beneficiarie poiché attraverso l'imponente patrimonializzazione (sia in termini di capitale sociale che di riserve di patrimonio netto) del Soggetto Beneficiario ottiene il risultato di potenziarne il suo merito creditizio verso l'intero sistema bancario, migliorandone indirettamente il rating interno assegnato determinandone quindi un ampliamento degli affidi di sistema ed una riduzione del *cost of funding*.

Art. 8 - Investimenti ammissibili

L'intervento finanziario mediante l'*Equity Investment* previsto dal presente Regolamento pubblico è, esclusivamente, finalizzato alla realizzazione di investimenti connessi allo sviluppo ed incremento del fatturato del Soggetto Beneficiario.

L'*Equity Investment* può essere allocato in filiera tra gli investimenti di capitale di rischio definiti di *start up capital* e quelli definiti di *expansion capital* comunque sempre finalizzati all'industrializzazione e potenziamento di imprese innovative così come definite all'art. 4 del presente Regolamento.

L'*Equity Investment* è quindi uno strumento di ingegneria finanziaria finalizzato al supporto agli investimenti (ed in parte al capitale d'esercizio) mediante un intervento di capitale di rischio concessi ad imprese aventi le caratteristiche indicate nell'art. 4 e finalizzati alla loro crescita ed espansione mediante il supporto finanziario alla realizzazione di un Piano di Investimenti a valle della conclusione, positiva, di un Processo di Innovazione.

Ai fini del presente Regolamento per conclusione positiva di un Processo di Innovazione si intende che l'impresa si trovi, obbligatoriamente, in una delle seguenti fattispecie:

- a. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni, o
- b. ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni, o
- c. ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l'assenza delle "X" e "Y" almeno nelle prime cinque rivendicazioni o
- d. ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni.

Il programma di investimento dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda e dovrà essere ultimato entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di capitale da parte del Soggetto Gestore

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il programma di investimento dovrà essere avviato entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte del Soggetto Gestore.

Non saranno ammessi programmi di investimento che abbiano ad oggetto interventi o spese per i quali siano già stati concessi interventi finanziari sotto qualsiasi forma, ivi compresi altri interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013.

Art. 9 - Spese ammissibili

Secondo quanto indicato nella Domanda di finanziamento le imprese presenteranno al Soggetto Gestore un piano degli investimenti che sarà oggetto di istruttoria.

Ai fini del presente Regolamento sono ritenuti ammissibili:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi nel limite del 5% del Piano degli Investimenti;
- b) opere murarie e assimilate nel limite del 25% del Piano degli Investimenti;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto

dell'intervento finanziario richiesto;

- e) programmi informatici e soluzioni architetture informatiche commisurati alle esigenze produttive dell'impresa;
- f) licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma;
- g) spese relative all'acquisizione di servizi finalizzati alla pianificazione e implementazione di azioni di marketing strategico e operativo, costituzione e potenziamento rete di vendita, commercializzazione e internazionalizzazione dei prodotti e servizi offerti, piano integrato di comunicazione oltre che potenziamento delle funzioni manageriali attraverso l'ausilio di temporary manager;
- h) Spese connesse al capitale d'esercizio dell'impresa rivolti, a titolo esemplificativo, a:
 - spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione ad esclusione della locazione finanziaria;
 - energia, acqua, riscaldamento, e spese amministrative;
 - spese per materie prime e materiali di consumo;
 - canoni di locazione per immobili;
 - costi salariali per lavoratori a tempo indeterminato, determinato ovvero attraverso l'uso dei voucher.

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative all'acquisto di programmi informatici di cui alla lettera e), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di finanziamento. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di finanziamento, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 5 e l'Allegato 6, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- in relazione alle spese di cui alla lettera d), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere e), f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse all'intervento finanziario limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- le spese di cui alle lettere d) ed e), e relative progettazioni, sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate.

Le imprese beneficiarie ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse;
- le commesse interne di lavorazione, con eccezione delle spese di cui alle lettere d) ed e);
- le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento n. 1998/2006 ed al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008.

L'ammissibilità delle spese decorrerà dalla data di presentazione della domanda di finanziamento all'*Equity Investment*.

Art. 10 – Soggetto gestore

La Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 11 febbraio 2013 ha istituito il "Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria". Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, è il soggetto a cui è affidata, la gestione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria.

A Fincalabra S.p.A. sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario, l'assistenza informativa e tecnica in favore dei soggetti proponenti, l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di investimento.

Fincalabra S.p.A. gestirà tutte le fasi successive all'ammissione delle domande, quali stipula degli Accordi di Investimento, sottoscrizione dei Patti Parasociali, sottoscrizione e versamento degli aumenti di capitale sociale nelle Società Beneficarie, controllo della partecipazione, , relazioni periodiche, monitoraggio e controllo dei singoli interventi.

Art. 11 – Presentazione delle domande

La modalità di valutazione delle Domande di finanziamento per l'*Equity Investment* è a sportello ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, ovvero l'istruttoria è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La Domanda di finanziamento e la relativa modulistica prevista devono essere predisposte utilizzando gli schemi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

La Domanda di finanziamento deve essere prodotta su normali fogli bianchi formato A4, posti nella corretta sequenza e resi solidali con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli e sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale. La Domanda di finanziamento e le dichiarazioni devono essere sottoscritte ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla Domanda di finanziamento deve essere allegata la relativa procura o copia autenticata della stessa.

La Domanda di finanziamento, il Piano Industriale descrittivo ed il Piano Economico e Finanziario, dovranno essere presentati anche su supporto informatico Cd-Rom.

La Domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inoltrata, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, a mezzo raccomandata postale, posta celere o altri servizi di spedizione, al seguente indirizzo:

Fincalabra S.p.A.

*Soggetto gestore del
Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria
"Sezione FONDO IMPRESE INNOVATIVE"*
Via Pugliese n. 30
88100 Catanzaro

Qualora il termine di decorrenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento pubblico ed il supporto informatico dovranno essere racchiusi in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a cura del soggetto proponente.

Il plico deve recare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente e del destinatario, la seguente dicitura: "POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse VII – Linee di Intervento 7.1.3.2 – Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria – Sezione Fondo Imprese Innovative".

Saranno ritenute inammissibili le Domande di finanziamento:

- spedite antecedentemente ai termini di decorrenza previsti dal presente Regolamento pubblico (farà fede la data del timbro di spedizione);
- consegnate a mano;
- prive del Piano Industriale e/o del Piano Economico e Finanziario;
- prive del Cd-Rom contenente la Domanda di finanziamento in formato word, il Piano Industriale in formato word ed il Piano Economico e Finanziario in formato excel.

Il Soggetto gestore non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali e/o di spedizione comunque imputabili a terzi.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento pubblico sui siti istituzionali e/o sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, è possibile richiedere informazioni agli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., e del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie.

A seguito delle verifiche effettuate sulla disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso o di disporre la chiusura dell'iniziativa di cui al presente Regolamento pubblico.

Art. 12 – Domanda di finanziamento

Per accedere al finanziamento da *Equity Investment* previsto dal presente Regolamento pubblico, le imprese dovranno predisporre e presentare tutta la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di finanziamento, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) Piano Industriale, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 2;
- c) Piano Economico e Finanziario, elaborato secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- d) Cd – Rom contenente la Domanda di finanziamento, il Piano Industriale ed il Piano Economico e Finanziario;
- e) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei Brevetti rilasciati, dei Brevetti depositati, dei rapporti di ricerca o di opinione di brevettabilità, dei marchi registrati, dei software registrati e di ogni altra privativa industriale di cui l'impresa è titolare, depositaria e/o licenziataria;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul Certificato di iscrizione al registro imprese, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 4;
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il soggetto proponente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e

successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e specificati nel DPCM del 23 maggio 2007, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 5;

- h) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dello Statuto sociale aggiornato, comprensivo, ove previsto, del relativo verbale di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
- i) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 6;
- j) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico (tutto di seguito complessivamente definito "Fascicolo di Bilancio"). Nel caso di impresa qualificabile come Start-up Innovative ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento la stessa dovrà presentare i soli Fascicoli di Bilancio approvati e depositati se inferiori ad un numero di 2 (due) annualità;
- k) Situazione contabile relativa agli ultimi due esercizi sociali chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante). Nel caso di impresa qualificabile come Start-up Innovative ai sensi dell'art. 3 che precede la stessa dovrà presentare le sole situazioni contabili (con timbro e firma del legale rappresentante) relative ai soli bilanci approvati e depositati se inferiori ad un numero di 2 (due) annualità;
- l) Situazione contabile aggiornata a data recente (con timbro e firma del legale rappresentante);
- m) Centrale Rischi Banca d'Italia riferita almeno agli ultimi 6 mesi;
- n) Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
- o) Nell'ipotesi di ampliamenti e/o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
 - planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
 - principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale;
- p) Preventivi di spesa, computo metrici e comunque documentazione utile a comprovare le spese che si intende sostenere;
- q) Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 7), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento nel solo caso di realizzazione di opere murarie;
- r) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di brevetti e/o programmi informatici, secondo lo schema di cui all'Allegato 8;
- s) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di servizi reali, secondo lo schema di cui all'Allegato 9;
- t) Depliant/Brochure dell'impresa, se disponibile, e/o documentazione fotografica relativa alle principali aree aziendali;
- u) Copia di quant'altro ritenuto utile ai fini istruttori dall'impresa richiedente, o eventualmente ritenuto opportuno ai fini istruttori dal Soggetto Gestore.

Art. 13 – Verifica di ammissibilità, Valutazione di merito e Concertazione

L'istruttoria, la valutazione di merito e la negoziazione della struttura dell'operazione relativamente alle domande presentate sono effettuate dal Soggetto Gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento) e sono di natura estremamente selettiva in quanto orientate a supportare le imprese più innovative titolari di una privativa industriale capace di: conquistare importanti quote di mercato, generare notevoli ricavi e flussi di cassa per gli *shareholders*.

L'istruttoria è effettuata dal Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di finanziamento o di completamento della stessa.

Qualora il Soggetto Gestore nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti), le stesse dovranno essere inviate al Soggetto Gestore entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente tale termine la domanda di finanziamento sarà ritenuta decaduta.

Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le domande di finanziamento che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso all'Equity Investment da parte delle richieste sospese.

L'istruttoria, la valutazione e la negoziazione delle domande di Equity Investment prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente e del progetto presentato;
- 2) valutazione di merito, avente per oggetto:
 - l'analisi del Piano Industriale presentato e l'attendibilità delle ipotesi progettuali in particolare sulle stime e modalità di approccio al mercato e alla conquista, sviluppo e consolidamento delle relative quote di mercato;
 - l'analisi puntuale e critica del Piano Economico e Finanziario presentato e l'attendibilità delle ipotesi progettuali in particolare con la valutazione dei razionali di ricavo, della struttura dei costi, degli investimenti ipotizzati nel piano e dei flussi di cassa attesi;
 - la verifica tecnico-legale della privativa industriale¹ e delle attività di ricerca condotte dall'impresa
 - l'analisi del merito creditizio dell'impresa richiedente;
 - l'analisi della *reputation* (attraverso la verifica di fonti di informazione comune es. internet) dell'impresa richiedente e della sua compagine sociale
 - la verifica della coerenza del progetto presentato con le attività e con le spese ammissibili;
 - la verifica sul *fair value* dell'impresa, ovvero la stima del suo valore al termine dell'operazione di Equity Investment (Exit)
- Durante tale fase il Soggetto Gestore, vista l'elevata specializzazione richiesta in tema di innovazione, potrà utilizzare per la verifica, l'analisi e controllo delle informazioni (*market & technical due diligence*) le strutture di CalabriaInnova con riferimento al personale e agli iscritti all'Albo degli Esperti. Il supporto, in termini di servizi, sarà comunque a favore delle imprese partecipanti e finalizzato a completare l'istruttoria in termini di analisi finalizzate a:
 - valutare l'anteriorità e la tutela brevettuale;
 - valutare le effettive potenzialità del mercato di sbocco;
 - valutare la validità dell'innovazione tecnologica;
- 3) concertazione, tra il Soggetto Gestore e i soci dell'impresa, della struttura dell'operazione, avente per oggetto la definizione del *Term Sheet* dell'intervento che indicherà l'impegno esclusivamente

¹ Si fa presente che per le domande di brevetto presentate prima dell'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2008 verrà realizzata, anche utilizzando l'Ufficio Informazione Brevettuale e documentale di CalabriaInnova, una ricerca di precedenza volta a verificare la presenza di domande di brevetto o brevetti in grado di inficiare il requisito imprescindibile della novità del brevetto in esame.

dei soci dell'impresa a concludere l'intervento finanziario richiesto secondo i termini in esso contenuti.

Le Domande di finanziamento che avranno superato la verifica formale (preliminare) saranno oggetto delle successive fasi di valutazione di merito e di negoziazione, che saranno effettuate in base ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Sviluppo di fatturato da industrializzazione di innovazioni concluse	Grado di innovazione rispetto allo situazione attuale di mercato	da 0 a 10
	Forza legale della privativa industriale detenuta	da 0 a 10
	Rapidità ad erodere/costruire quote di mercato	da 0 a 10
Organicità dell'idea di business e capacità di realizzarla	Qualità e completezza informativa del Piano Industriale	da 0 a 10
	Posizionamento attuale e prospettico rispetto al mercato ed al territorio di riferimento	da 0 a 10
	Competenze distintive del management e dei soci nel settore/mercato in cui si andrà ad investire	da 0 a 10
Analisi Finanziaria dell'impresa e dell'investimento	Valutazione finalizzata a verificare: - credibilità e sostenibilità delle assunzioni nel Piano Economico e Finanziario - analisi dei fabbisogni finanziari e dei flussi di cassa attesi negli anni di piano - merito creditizio dell'impresa - valore dell'impresa a fine piano ²	da 0 a 30
Analisi del Term Sheet	Tutela dell'investimento del Soggetto Gestore in termini di clausole di tutela e garanzia.	da 0 a 10
TOTALE		0 - 100

Legenda:

Si riportano di seguito i parametri di riferimento utilizzati dal Soggetto gestore per l'attribuzione dei punteggi

da 0 a 10 | 0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo

da 0 a 30 | 0: nullo; 6: scarso; 12: insufficiente; 18: sufficiente; 24: buono; 30: ottimo

La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento pubblico. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20 punti.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario le Domande di finanziamento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Vista la forma tecnica di intervento strutturata in un investimento di puro capitale di rischio, il Soggetto Gestore, durante la fase di valutazione di merito avrà la facoltà di:

- effettuare uno o più colloqui con il management aziendale, con i soci dell'impresa, con i suoi amministratori, ecc
- effettuare uno o più sopralluoghi presso la struttura aziendale interessata al programma di investimento,
- richiedere approfondimenti scritti e finalizzati all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie e gli elementi utili alla conclusione della valutazione di merito.

² Si precisa che Fincalabro procederà a valutare (mediante il ricorso alla metodologia del *Discounted Cash Flow*) il *fair value* dell'impresa beneficiaria atteso alla fine del piano economico e finanziario quale risultante degli investimenti attivati mediante il ricorso all'*Equity Investment*.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui sono riservate le seguenti funzioni: a) deliberare sulle singole domande di finanziamento presentate dalle imprese proponenti ed istruite dal Soggetto Gestore; b) monitorare e valutare il funzionamento della sezione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria denominata Fondo *Imprese Innovative*; c) fornire supporto tecnico-consulativo al Soggetto Gestore relativamente alle diverse fasi caratterizzanti l'attività di gestione della sezione Fondo *Imprese Innovative*.

Il Comitato di valutazione, nominato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive, sarà composto da tre componenti, di cui:

- un componente scelto tra i Dirigenti del Dipartimento Attività Produttive e con funzioni di Presidente del Comitato;
- due componenti designati dal Soggetto gestore, di cui uno scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari ed uno scelto, mediante selezione da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nel settore della *merchant banking*, della finanza aziendale e nelle analisi di bilancio economico-finanziarie.

Il Soggetto gestore, entro 7 giorni dalla data della delibera del Comitato di valutazione, comunica all'impresa richiedente, e per conoscenza alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di finanziamento con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Art. 14 – Modalità di erogazione, obblighi informativi, rimborso

Al termine delle positive valutazioni di merito effettuate dal Soggetto Gestore e della delibera ammissione al finanziamento in capitale di rischio, le imprese ritenute ammissibili all'intervento finanziario dovranno stipulare:

- un Accordo di Investimento con cui verranno disciplinate modalità (es. Aumento di capitale), condizioni (es. garanzie, finalità, ecc) e termini (es. prezzo) di ingresso nel capitale del Soggetto Beneficiario da parte del Soggetto Gestore;
- un Patto Parasociale con cui verranno disciplinate la *governance* (amministratore unico, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei soci) del Soggetto Beneficiario, le forme, i tempi e le modalità di uscita da parte del Soggetto Gestore;

L'erogazione dell'Equity Investment avverrà mediante la sottoscrizione e versamento dell'Aumento di capitale riservato al Soggetto Gestore e finalizzato a realizzare il Piano degli Investimenti. Il versamento del capitale sociale e del relativo, eventuale, sovrapprezzo sarà effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale;

L'impresa, entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento, dovrà produrre al Soggetto Gestore:

- Relazione di dettaglio dell'investimento realizzato e delle spese sostenute. La Relazione dovrà contenere adeguato dettaglio delle tipologie di spese, dei fornitori, dei numeri e data fatture e/o altri titoli di spesa, importo imponibile e totale pagato, nonché allegare copia dei titoli di spesa e dei pagamenti effettuati;
- Quant'altro previsto nel Accordo di Investimento e/o nei Patti Parasociali

Le specifiche modalità di erogazione, rimborso e gli obblighi informativi saranno indicate in sede di comunicazione di ammissione e disciplinate nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale.

Art. 15 – Obblighi dei Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari e i propri soci saranno tenuti a rispettare gli obblighi contenuti nell'Accordo di Investimento e/o nel Patto Parasociale, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) assicurare che le attività previste dal programma di investimento vengano realizzate entro i termini indicati nella Domanda di finanziamento e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento pubblico;
- b) segnalare tempestivamente al Soggetto Gestore, pena l'eventuale esercizio anticipato dell'Opzione Put, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- c) assicurare che gli interventi realizzati siano in linea con il Piano di investimenti
- d) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del programma di investimento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto Gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- e) fornire relazioni sulle attività e sull'andamento del Soggetto Beneficiario secondo le modalità definite dal Soggetto Gestore;
- f) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa sul territorio della Regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il finanziamento

Art. 16 - Obbligo di riacquisto della partecipazione

Come meglio dettagliato nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale l'intervento finanziario mediante l'Equity Investment prevede l'obbligo nei confronti dei soci della impresa beneficiaria a riacquistare l'intera partecipazione sottoscritta dal Soggetto Gestore prima dei termini previsti dall'exit contrattualmente definite (opzioni, put & call, covendita, ecc), al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia al programma di investimento;
- b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria;
- c) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento pubblico e previsti nel Accordo di Investimento e/o nei Patti Parasociali;
- d) mancata realizzazione del programma di investimento in misura almeno pari al 70 % del costo complessivo del programma ammesso;
- e) cumulo degli aiuti di cui al presente Regolamento pubblico con altri aiuti a valere sulle stesse spese, sotto qualsiasi forma, ivi compresi interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013.

Art. 17 - Ispezioni e Controlli

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto Gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento del finanziamento concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento pubblico, nonché richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sul finanziamento concesso.

Art. 18 - Informazione e pubblicità

In conformità con quanto previsto dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto Beneficiario dell'Equity Investment è tenuto a:

- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante un'operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte finanziaria.

Copia integrale del presente Regolamento pubblico, della Domanda di finanziamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.regione.calabria.it e sul sito web del Soggetto Gestore al seguente indirizzo www.fincalabra.it.

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento pubblico ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta ai seguenti riferimenti:

- Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive: tel. 0961/856431; e-mail: a.carbone@regcal.it
- Fincalabra S.p.A.: tel. 0961/770775; e-mail: equityinvestment@fincalabra.it.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento pubblico, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

L'Amministrazione regionale, unitamente al Soggetto Gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento pubblico.